

## Matrimonio e unione domestica registrata: differenze e punti in comune

	DIFFERENZE		PUNTI IN COMUNE
	Matrimonio	Unione domestica registrata	
<b>IN GENERALE</b>	È ampiamente disciplinato nel CC	È disciplinata in modo semplice e chiaro in una legge separata	
	È preceduto dal fidanzamento	Non è preceduto dal fidanzamento	
<b>PREPARATIVI E PROCEDURA / STATO CIVILE</b>	La preparazione del matrimonio e le caratteristiche della celebrazione sono regolati nella legge	La procedura di registrazione è principalmente disciplinata nell'ordinanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La competenza per la celebrazione e la registrazione spettano all'ufficio dello stato civile</li> <li>▪ La celebrazione e la registrazione sono pubbliche</li> <li>▪ È prevista la registrazione nel registro dello stato civile (registro delle famiglie)</li> </ul>
	I fidanzati scelgono l'ufficio dello stato civile presso cui celebrare il matrimonio	La registrazione avviene presso l'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio	
	Alla celebrazione presenziano due testimoni	Non vi sono testimoni presenti al momento della registrazione	
	Il matrimonio è contratto mediante risposta affermativa dei fidanzati	L'unione è contratta mediante registrazione delle dichiarazioni di volontà dei due partner	
	Vi sono 5 diversi stati civili: celibe/nubile, coniugato, divorziato, non coniugato e vedovo	Vi sono 2 diversi stati civili: celibe/nubile, registrato	
<b>MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI INVALIDITÀ</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I motivi di esclusione e di annullamento corrispondono</li> <li>▪ la procedura è analoga</li> </ul>
<b>EFFETTI (in generale)</b>	I coniugi hanno un cognome in comune	I partner non hanno un cognome in comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I coniugi o i partner si devono reciproca assistenza e sono</li> </ul>

	DIFFERENZE		PUNTI IN COMUNE
	Matrimonio	Unione domestica registrata	
	La sposa acquisisce anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito	I partner non hanno cittadinanza cantonale e attinenza comunale in comune	<p>tenuti a collaborare alla prosperità della famiglia o della comunità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il giudice adotta le misure di protezione materiali (protezione del matrimonio o dell'unione)</li> </ul> <p><b>Matrimonio e unione registrata sono messi sullo stesso piano in ambito di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ diritto successorio</li> <li>▪ fiscalità diretta</li> <li>▪ diritto delle assicurazioni sociali</li> <li>▪ previdenza professionale</li> <li>▪ legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri</li> <li>▪ legge sulla cittadinanza: in caso di naturalizzazione ordinaria</li> <li>▪ diritto delle obbligazioni (ad es. locazione, diritto del lavoro, fideiussione)</li> <li>▪ esecuzione e fallimento</li> <li>▪ legge sul contratto d'assicurazione</li> <li>▪ legge sul foro</li> <li>▪ procedura civile federale</li> <li>▪ procedura penale federale</li> <li>▪ codice penale</li> <li>▪ codice penale militare</li> <li>▪ procedura penale militare</li> </ul>
	È previsto l'obbligo di fedeltà	Non è previsto l'obbligo di fedeltà	
	È previsto un meccanismo di compensazione a favore del coniuge che provvede al governo della casa (art. 164/165 CC)	Non è previsto alcun meccanismo di compensazione a favore del partner che provvede al governo della casa (analogo al sistema degli art. 164/165 CC)	
	Vi è un capitolo formalmente distinto consacrato alle misure di protezione dell'unione coniugale	Non vi è un capitolo formalmente distinto dedicato alle misure di protezione dell'unione domestica	
	È prevista la naturalizzazione agevolata	Non è prevista la naturalizzazione agevolata	
	Diritto delle assicurazioni sociali: la coniuge superstite è di principio (ancora) trattata come vedova	Diritto delle assicurazioni sociali: il partner superstite è trattato come "vedovo"	

	DIFFERENZE		PUNTI IN COMUNE
	Matrimonio	Unione domestica registrata	
<b>DIRITTO PATRIMONIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il regime matrimoniale ordinario è la partecipazione agli acquisti</li> <li>▪ Mediante convenzione, i coniugi possono optare per due altri regimi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ separazione dei beni</li> <li>▪ comunione dei beni</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il modello di base è la separazione dei beni</li> <li>▪ Sono possibili convenzioni contrattuali per soluzioni analoghe a quelle di un altro regime dei beni, tenendo conto delle porzioni legittime di eventuali successioni; i partner possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti</li> <li>▪ Non è possibile scegliere il regime della comunione dei beni</li> </ul>	Vi è la possibilità di scegliere una soluzione mediante convenzione matrimoniale
<b>FIGLI</b>	È possibile l'adozione di figli o di figliastri	Non è possibile l'adozione di figli o di figliastri	Nei confronti dei figli avuti in una precedente relazione, il patrigno o la matrigna oppure il partner sono tenuti in modo adeguato all'adempimento dell'obbligo di mantenimento e all'esercizio dell'autorità parentale, e se necessario alla rappresentazione
	È possibile ricorrere alla medicina riproduttiva	Non è ammesso il ricorso alla medicina riproduttiva	
<b>DIVORZIO RISP. SCIoglimento</b>	Il diritto in materia di divorzio è ampiamente strutturato	Lo scioglimento è strutturato in modo semplice	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ foro</li> <li>▪ il divorzio o lo scioglimento dell'unione possono derivare da una richiesta comune</li> <li>▪ vi è di principio il diritto a un contributo di mantenimento</li> <li>▪ il giudice può attribuire un appartamento in locazione (abitazione della famiglia o</li> </ul>
	Il divorzio può essere chiesto mediante azione dopo una separazione di due anni	Un partner può chiedere lo scioglimento dell'unione dopo un anno di separazione	
	L'impossibilità di esigere da un coniuge la continuazione del matrimonio costituisce il 3° motivo di divorzio	L'impossibilità di esigere da un partner la continuazione dell'unione non costituisce motivo di scioglimento	

	DIFFERENZE		PUNTI IN COMUNE
	Matrimonio	Unione domestica registrata	
	Congruo diritto al mantenimento dopo il matrimonio	La concessione di un diritto al mantenimento sottostà a condizioni severe	abitazione comune) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i diritti di successione sono identici</li> <li>▪ per la previdenza professionale, nei due casi è applicabile la procedura di divorzio</li> <li>▪ per quanto attiene alla convenzione sugli effetti del divorzio e a quella sugli effetti dello scioglimento dell'unione, la normativa è identica</li> <li>▪ in materia di diritto delle assicurazioni sociali gli effetti giuridici sono identici</li> </ul>